

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 150 C.P.C.
con estratto del ricorso

In ossequio al provvedimento n. 8537/2022 del 23/09/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa- Sezione Lavoro- Giudice Dott. Francesco Clemente Pitteira nel procedimento n. 2109/2022 R.G si pubblica il presente avviso di notifica.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Tribunale di Siracusa - sez. lav.- Giudice Dott. Francesco Clemente Pitteira;
- procedimento n. R.G. 2109/2022 - udienza cautelare del 29.11.2022, ore 11.00;

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:

- Marisa SEGGIO;
- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);

C) Estratto di ricorso con sintetica esposizione dei motivi di ricorso:

ricorso cautelare ed in via d'urgenza ex art. 700 cpc per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall'anno scolastico 2022/23, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero- scuola dell'infanzia; previo annullamento e/o disapplicazione del CCNI mobilità 2022-2023 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede nella provincia di Agrigento; dei provvedimenti del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente - infanzia - per l'anno scolastico 2022/23 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità scolastica relativa all'a.s. 2022/2023 e l'illegittimità delle disposizioni dei CCNI mobilità, laddove, restringendo discrezionalmente il numero dei posti messi a disposizione per i movimenti interprovinciali, si pongono in contrasto con gli artt. 30, comma 2 bis, D.lgs n. 165/2001 e 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994.

Le disposizioni di legge richiamate, infatti, stabiliscono il principio secondo il quale le operazioni di mobilità debbano prevalere sulle nuove immissioni in ruolo, prevedendo che queste ultime debbano essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Si censura, infine, la violazione dell'art. 13, comma 1 punto IV CCNI mobilità 2022-2025 e delle disposizioni di cui all' art. 33, comma 5 e 7, L.104/1992 in ordine al regime delle precedenze.

Conclusioni

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI mobilità nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella scuola dell'infanzia, a far data dall'a.s. 2022/23, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti disposti in relazione ai posti dell'organico dell'autonomia e per le immissioni in ruolo nell'anno considerato, tenuto conto anche della precedenza vantata; 2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento; 3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

D) Indicazione dei controinteressati:

tutti gli insegnanti di scuola dell'infanzia che hanno ottenuto l'immissione in ruolo e/o una sede su organico di diritto nella provincia di Agrigento nell'anno scolastico 2022/23 che potrebbero vedere modificata la propria posizione a seguito dell'accoglimento del ricorso.

La presente notifica viene effettuata in ossequio al provvedimento autorizzatorio emesso in data 23/09/2022 dal Tribunale di Siracusa -Sez. Lavoro- Giudice Dott. Francesco Clemente Pittera nel procedimento n. 2109/2022 R.G.

Favara, 24 ottobre 2022

Avv. Francesca Palumbo